



COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 415 del 22/12/2022

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Trasformazione del contratto di lavoro della dipendente di ruolo Di Giorgi Rosaria, inquadrata nella Categoria D1, con profilo professionale di Assistente sociale, da tempo parziale a 18 ore a tempo pieno.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di dicembre, alle ore 12,30 e seguenti, nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	RUVOLO MATTEO	SINDACO		X
2	TRAMUTA GIUSEPPE	VICE SINDACO	X	
3	AUGELLO LEONARDO	ASSESSORE	X	
4	CAICO DAVIDE	ASSESSORE	X	
5	DI CARO GIOVANNI	ASSESSORE	X	
6	RAGUSA MARIA FRANCESCA	ASSESSORE	X	
		<i>N. presenti</i>	5	1

Presiede la seduta l'Avv. Giuseppe Tramuta, nella qualità di Vice Sindaco.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la L.R. 15 marzo 1963, n° 16, recante “Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni.

Vista l'allegata proposta di deliberazione, avente per oggetto: **Trasformazione del contratto di lavoro della dipendente di ruolo Di Giorgi Rosaria, inquadrata nella Categoria D1, con profilo professionale di Assistente sociale, da tempo parziale a 18 ore a tempo pieno.**

Visto che la stessa è munita dei prescritti pareri di legge;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente, che evidenzia l'urgenza dell'immediata esecuzione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91.

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
3° SETTORE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Trasformazione del contratto di lavoro della dipendente di ruolo Di Giorgi Rosaria, inquadrata nella Categoria D1, con profilo professionale di Assistente sociale, da tempo parziale a 18 ore a tempo pieno.

Proponente : Assessore al Personale

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 409 del 19/12/2022 con la quale si è provveduto a modificare la sottosezione 3.3 del P.I.A.O. 2022/2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 393 del 23/11/2022 integrando il Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024 e il Piano delle assunzioni per l'anno 2022 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 16/5/2022 e assorbito nel P.I.A.O. 2022/2024;

Atteso che la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2022 – 2024 prevede, tra l'altro, nell'anno 2022 la trasformazione del rapporto di ruolo a tempo indeterminato di un Assistente Sociale da part-time (18 ore) a full – time (36 ore);

Considerato che, in tema di trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, l'articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 stabilisce che per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;

Visto l'articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, che disciplina le modalità di riparto del Fondo di solidarietà comunale;

Atteso che la legge 234/2021 (legge di bilancio 2022), al fine di potenziare i servizi sociali comunali tramite assunzioni di assistenti sociali, ha assegnato ai comuni della regione Sicilia e Sardegna (escluse nella suddivisione dei fondi per il 2021) delle specifiche risorse incrementando il Fondo di solidarietà comunale con un finanziamento specifico finalizzato (art.1, comma 563, legge 234/2021) destinando per l'anno 2022 al Comune di Ribera la somma di euro 111.170,84;

Preso atto che il precitato comma 563, nel modificare l'art.1, comma 449, lettera d-quinquies, terzo periodo, della legge 11/ 12/ 2016 n. 232, ha previsto un finanziamento strutturale crescente negli anni destinato allo sviluppo dei servizi sociali (finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6500) dei comuni della regione Sicilia e Sardegna nei seguenti importi : 44 milioni di euro per l'anno 2022; 52 milioni per l'anno 2023; 60 milioni per l'anno 2024; 68 milioni per l'anno 2025; 77 milioni per l'anno 2026; 87 milioni per l'anno 2027; 97 milioni per l'anno 2028; 107 milioni per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 e stabilito che il contributo è ripartito, entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica

condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali;

Considerato che le risorse del Fondo di Solidarietà Comunale, destinate e vincolate al servizio sociale, sono risorse aggiuntive e, pertanto, le quote che non vengono utilizzate dai Comuni per l'obiettivo del potenziamento dei servizi sociali, andranno "restituite" al Fondo generale;

Richiamato l'art. 1, comma 735, della L. 234/2021 che ha modificato il comma 801 dell'art. 1 della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) la cui nuova formulazione è la seguente: *Per le finalità di cui al comma 797 e al comma 792, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e al comma 792 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126*.

Considerato, pertanto, che la legge di bilancio 2022 ha autorizzato i Comuni ad effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale (art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e con applicazione della disciplina prevista dall'art. 57, comma 3-septies, del DL n. 104/2020 inserito dalla legge di conversione n. 126 del 2020, in base al quale le spese di personale etero - finanziate, e le corrispondenti entrate, non rilevano ai fini del rispetto dei valori-soglia individuati dal DM 17 marzo 2020 per la definizione della capacità assunzionale dei Comuni;

Visti :

- l'art. 33 del Decreto n. 34/2019 rubricato "Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria" il quale al comma 2 prevede che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma..... i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore ..omississ...";

- il Decreto avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", emanato, ai sensi del soprarichiamato art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Interno, in data 17 marzo 2020 e pubblicato il 27 aprile 2020;

- la circolare sul decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, attuativa dell'art. 33, comma 2, del D.L. n 34/2019;

- l'orientamento consolidato della Corte dei Conti in materia, che afferma la necessità che l'ente verifichi la sostenibilità finanziaria del quadro assunzionale già approvato con *l'ultimo rendiconto della gestione approvato, nell'ottica di una programmazione maggiormente flessibile della spesa per il personale, rimodulabile anche nel corso del medesimo esercizio in cui l'ente procede all'assunzione*" (principio richiamato anche più di recente da Corte dei Conti n. 24/2021 – sezione regionale di controllo per la Lombardia);

Verificato che il Comune di Ribera non incorre, per l'anno 2022, in alcuno dei divieti assunzionali stabiliti dalla legge, ed in particolare, per quanto riguarda le condizioni maturate *pro tempore* ha approvato:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 23/06/2022 il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 23/06/2022 il bilancio di previsione 2022/2024 i cui documenti sono stati inoltrati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche in data 09/05/2022 e 10/05/2022 (prot. nn. 102504 -103589-103810);

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 19/05/2022 la ricognizione annuale della consistenza del personale, al fine di verificare situazioni di soprannumero o di eccedenza (art. 33, c. 2 D. Lgs. n. 165/2001);

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 16/5/2022 il Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 inviato alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (ricevuta deposito sistema S.I.C.O del 22/06/2022);

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 361 del 15/9/2022 il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

- con delibera di Giunta Comunale 382 del 10.11.2022, integrata con delibera di Giunta Comunale n. 390 del 23/11/2022, il Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) per il triennio 2022/2024 di cui all'articolo 108, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (Piano della Performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) ;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 22/2/2022 il Piano delle azioni positive 2022-2024;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25/08/2022 il Rendiconto a consuntivo anno 2021 i cui documenti sono stati inoltrati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche in data 20/07/2022);

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 17/11/2022 il bilancio consolidato anno 2021 i cui documenti sono stati inoltrati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche in data 13/10/2022 (prot. n. 240365) ;

Verificato, che l'Ente :

- non ha conseguito un saldo negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali nell'esercizio precedente (art. 1, comma 723, lett. e), L. 208/2015 e Circolare RGS 5/2016, art. 1, comma 475 della legge n. 232/2016;

- rispetta l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, c. 557 e ss., legge n. 296/2006; - art. 3, c. 5-bis, D.L. n. 90/2014; Circolare 9/2006 RGS su modalità computo spesa personale; Corte Conti, Sez. Autonomie, deliberazione n. 25/2014);

- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del D.L. n. 66/2014), ed effettuata la certificazione di un credito nei confronti delle PA (art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008);

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 147 del 16.05.2022 con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura comunale dell'Ente e la dotazione organica nella quale è previsto n. 1 posto vacante di Assistente Sociale;

Considerato che il quadro normativo in materia di capacità assunzionali dei Comuni è stato innovato per effetto dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58), come modificato dall'articolo 1, comma 853, lett. a), b), e c), del D.L. 27 dicembre 2019 n. 160 e dall'art. 17, comma 1-ter, del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, che ha apportato significative modificazioni alle norme che regolano le facoltà assunzionali negli enti;

Atteso che, in sintesi, l'art. 33, comma 2, prevede per gli enti destinatari che le assunzioni di personale a tempo indeterminato siano subordinate:

- all'adozione e alla coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale;
- al rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;
- ad una spesa complessiva (per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) non superiore al valore soglia definito come percentuale - differenziata per fascia demografica - della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione (per tutti gli enti);

Preso atto che a tale norma (art. 33 comma 2) è stata data attuazione con il Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, recante "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*", che ha provveduto in merito a tre distinti ambiti, quali:

- la specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa di personale/entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
- l'individuazione delle fasce demografiche e dei relativi valori-soglia;
- la determinazione delle percentuali massime di incremento annuale;

Atteso che, in particolare, il suddetto decreto individua, all'art. 4, comma 1, Tabella 1, i valori soglia - definiti come percentuale, differenziata per fascia demografica - del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Vista la tabella elaborata dal Settore Economico finanziario, **Allegato 1**, al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, dalla quale si ricava che:

1. a seguito dell'approvazione del rendiconto 2021, il Comune di Ribera si colloca nella prima fascia di virtuosità ai sensi dell'art. 4 del D.M. 17.03.2020, in quanto il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti nette, calcolati secondo i criteri indicati nel decreto ministeriale, è pari al **26,02%**, e quindi inferiore al valore soglia di **27 %** prevista dalla tabella 1 (fascia f) del D.M. 17.03.2020;

2. la disciplina applicabile è, dunque, quella stabilita dagli artt. 4, comma 2, e 5 del D.M.;

Atteso che ai sensi dell'art. 4, comma 2, citato "*A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica*";

Considerato, inoltre, ai sensi del successivo comma 2, per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla tabella 2 del comma 1, fermi restando: il limite - di cui alla tabella 1 dell'art. 4, comma 1 - di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Preso atto che ai sensi dell'art. 5 *“In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1”*;

Considerato, come precisato nella Circolare interministeriale del 13 maggio 2020, esplicativa della nuova normativa - emanata congiuntamente dal Ministro della pubblica amministrazione e dal Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno – che i valori percentuali riportati nella tabella 2 di cui all'art. 5 *“rappresentano un incremento rispetto alla base «spesa di personale 2018», per cui la percentuale individuata in ciascuna annualità successiva alla prima ingloba la percentuale degli anni precedenti. Si tratta di una misura finalizzata a rendere graduale la dinamica di crescita della spesa di personale, comunque nei limiti massimi consentiti dal valore-soglia di riferimento [...]”*.

Ritenuto, in tale ottica che in merito al calcolo del rispetto del limite percentuale dettato dall'art. 5 del D.M. attuativo ciò che conta è esclusivamente l'incremento della spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato rispetto a quella registrata nel 2018;

Dato atto che per questo Ente l'incremento di cui alla tabella 2 di cui all'art. 5 è quello risultante dalla seguente tabella :

Comuni	2020	2021	2022	2023	2024
comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	9,0%	16,0%	19,0%	21,0%	22,0%

Considerato che la spesa massima teorica di personale sostenibile, tenuto conto che spesa di personale anno 2018 ammonta a € 5.366.734,54, risulta la seguente:

2022: 6.386.414,10 euro (spesa di personale anno 2018 maggiorata del 19,0%);

2023: 6.493.748,79 euro (spesa di personale anno 2018 maggiorata del 21,0%);

2024: 6.547.416,14 euro (spesa di personale anno 2018 maggiorata del 22,0%);

Atteso che il valore percentuale di incremento come sopra determinato incontra il limite del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1 che per questo Ente è stabilito nel **27 %**;

Ritenuto che è, quindi, possibile incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018 per un importo massimo pari a € 150.779,22 $(4.152.250,25 : 15.378.704,63 = 27\% (4.152.250,25 - 4.001.471,03 = 150.779,22$ -**Vedi tab. Allegato 1**);

Dato atto che :

- ai fini del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, che per triennio 2022/2024 è prevista una riduzione delle spese del personale per effetto delle seguenti cessazioni dal servizio che hanno incidenza

nel triennio considerato pari ad € 186.771,54, così come quantificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 409 del 19/12/2022;

- che la spesa del personale in aumento nel triennio 2022/2024 per effetto della presente procedura straordinaria di inquadramento in ruolo di personale a tempo indeterminato in assegnazione temporanea presso questo Ente ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 è pari ad € 39.114,11 così come quantificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 409 del 19/12/2022;

- che questo Ente risulta rispettare il disposto di cui all'art. 1, c. 557 e segg. della legge n. 296/2006 come desumibile dall'**allegato 2 anche se la** legge di bilancio 2022 ha autorizzato i Comuni ad effettuare assunzioni di assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale;

Considerato, pertanto, che la legge di bilancio 2022 ha autorizzato i Comuni ad effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale (art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e con applicazione della disciplina prevista dall'art. 57, comma 3-septies, del DL n. 104/2020 inserito dalla legge di conversione n. 126 del 2020, in base al quale le spese di personale etero - finanziate, e le corrispondenti entrate, non rilevano ai fini del rispetto dei valori-soglia individuati dal DM 17 marzo 2020 per la definizione della capacità assunzionale dei Comuni;

Visto il comma 3-septies dell'art. 57 del decreto-legge n. 104 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 126 del 2020 ai sensi del quale *“a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”*.

Dato atto che la trasformazione del rapporto essendo etero – finanziata non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

Ritenute sussistenti tutte le condizioni giuridiche ed economiche per poter effettuare la trasformazione del rapporto di ruolo a tempo indeterminato dell' Assistente Sociale Di Giorgi Rosaria da part-time (18 ore) a full – time (36 ore) e l'esigenza e l'utilità di tale trasformazione in ragione delle motivazioni sopra esposte e nello specifico al fine di dare attuazione alla volontà programmatica espressa dalla Giunta Comunale con delibera di Giunta Comunale n. 409 del 19/12/2022 su richiamata e, quindi, per meglio assicurare l'efficienza ed il buon andamento del servizio sociale;

Visti i pareri favorevoli resi dal Dirigente competente in ordine alla regolarità tecnica, contabile e attestante la relativa copertura finanziaria;

P.Q.S.

PROPONE

Di trasformare il rapporto di ruolo a tempo indeterminato dell' Assistente Sociale Di Giorgi Rosaria da part-time (18 ore) a full – time (36 ore) con decorrenza dal 1/1/2023.

Di dare atto che per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato verrà stipulato un nuovo contratto individuale di lavoro.

Di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, la somma necessaria al pagamento della retribuzione conseguente alla predetta trasformazione del rapporto di lavoro, dei contributi obbligatori dovuti per legge oltre all'IRAP nei pertinenti capitoli di cui alla Missione 12, Programma 7 del Titolo 1 del bilancio di previsione 2023;

Di demandare al Responsabile del III Settore di provvedere agli atti consequenziali al presente provvedimento.

L'Assessore al Personale

Dott. Davide Caico



Allegato 1

	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Totale
Titolo 1	9.441.431,41	9.979.275,75	11.057.715,32	30.478.422,48
Titolo 2	5.956.613,33	6.325.969,71	7.042.805,07	19.325.388,11
Titolo 3	411.186,79	309.440,27	430.482,48	1.151.109,54
Totale entrate correnti rendiconto	15.809.231,53	16.614.685,73	18.531.002,87	50.954.920,13
Media Triennio				16.984.973,38
FCDE (valore assestato 2021 relativo ai primi tre titoli)				1.606.268,75
A- Media entrate al netto FCDE (art. 2 lett.b DPCM 17/03/2020)				15.378.704,63
B - Spesa di personale DM 17 Marzo (art. 2 lettera A)				4.001.471,03
- macro 101 (U.1.00.00.000)				4.001.471,03
- macro 103 (U.1.03.02.12.001)				0,00
(U.1.03.02.12.002)				0,00
(U.1.03.02.12.003)				0,00
(U.1.03.02.12.999)				0,00
- macro 109 - comandi				0,00
Percentuale art. 4 DM 17/03/20: (B/A)				26,02

Allegato 2

**RICOGNIZIONE SPESE DI PERSONALE (MEDIA TRIENNIO 2011-2013) E
INDIVIDUAZIONE LIMITE DI SPESA**

(ENTI SOGGETTI A PATTO DI STABILITA' NEL 2015)

(art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater; L. 27 dicembre 2006, n. 296)

	Media 2011/2013
	2008 per enti non soggetti al patto
Spese macroaggregato 101	€ 6.648.008,05
Spese macroaggregato 103	€ 17.666,67
Irap macroaggregato 102	€ 396.383,60
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	
Altre spese: da specificare buoni pasto	€ 34.000,00
Altre spese: da specificare.....	
Altre spese: da specificare.....	
Totale spese di personale (A)	€ 7.096.058,32
(-) Componenti escluse (B)	€ 320.887,35
(-) Altre componenti escluse:	€ 88.456,96
di cui rinnovi contrattuali	
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	€ 6.686.714,01
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562	

DISTINTA DETTAGLIATA DEL COSTO DEL PERSONALE TRIENNIO 2022-2024

	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Spese macroaggregato 101	4.785.262,12	4.674.827,12	4.319.363,53
IRAP macroaggregato 102	322.035,93	314.915,93	296.763,47
Spese macroaggregato 103	19.796,00	19.796,00	19.796,00
Rimborsi spese personale comandato	49.971,00	49.971,00	49.971,00
Buoni pasto	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Totale spese di personale (A)	5.197.565,05	5.080.010,05	4.706.394,00
(-) componenti escluse (B)	394.101,20	394.101,20	342.613,53
(-) Altre componenti escluse:	367.713,71	361.568,25	272.096,88
di cui rinnovi contrattuali	172.922,18	166.776,72	157.013,88
Totale componenti escluse (B)	761.814,91	755.669,45	614.710,41
Totale spese di personale al netto delle componenti escluse (A-B)	4.435.750,14	4.324.340,60	4.091.683,59



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
3° SETTORE

Proposta di Deliberazione ad oggetto: Trasformazione del contratto di lavoro della dipendente di ruolo Di Giorgi Rosaria , inquadrata nella Categoria D1, con profilo professionale di Assistente sociale, da tempo parziale a 18 ore a tempo pieno.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

esprime parere favorevole.

Ribera, li _____

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Dott. Raffaele Gallo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55, comma 5, della legge 08/06/1990, n.142 recepiti dall'art. 1, comma 1, lett. i), della L.R. 11/12/1991 n. 48, dell' art. 13 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli art. 49 e 147 bis, comma 1 e 153, comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e avendo effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione che, pertanto, in data odierna diventa esecutiva a norma dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di bilancio di spesa mediante assunzione di impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.


Ribera, _____


IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Raffaele Gallo

Proposta di deliberazione approvata nella seduta di Giunta del ..22-12-2022 su 12,30

Votazione ..unanime

Immediata esecutività si no

VICE
Il Sindaco
(Avv. Matteo Ruvolo)
AVV. GIUSEPPE TRAMUTA


Il Segretario Generale
(Dott. Leonardo Misuraca)


I Componenti

Firma






TRAMUTA GIUSEPPE

AUGELLO LEONARDO

CAICO DAVIDE

DI CARO GIOVANNI

RAGUSA MARIA FRANCESCA

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

VICE
IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____ Prot. n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **22 DIC. 2022**

() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, li **22 DIC. 2022**

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE *

(Dott. Leonardo Misuraca)

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.